

Impegno di riservatezza in materia di accesso alle informazioni commercialmente sensibili

Rev 02 del 29/06/2023

Premessa

Edison Stoccaggio (di seguito, anche la “Società”) è la società del Gruppo Edison che svolge l’attività di stoccaggio del gas. Tale attività è sottoposta a separazione funzionale e contabile rispetto alle altre attività svolte dal Gruppo, secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA n. 296/2015/R/com, che ha approvato il Testo Integrato di Unbundling Funzionale (TIUF).

In conformità alla normativa di unbundling funzionale, Edison Stoccaggio ha istituito il Gestore Indipendente, al quale è affidata la gestione delle attività di stoccaggio e misura del gas secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

Ai sensi dell’art. 18.1 TIUF, il Gestore Indipendente assicura la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell’ambito dell’attività di stoccaggio del gas. A tal fine, l’accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte di soggetti esterni al Gestore Indipendente deve avvenire dietro presentazione di specifiche richieste, secondo la procedura definita dal Gestore Indipendente nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente.

Nome XXXX Cognome XXXXX (“Richiedente”) ha presentato al Gestore Indipendente “Richiesta di Accesso alle informazioni commercialmente sensibili” in data XX/XX/202X.

Tutto ciò premesso,

1. Il Richiedente si impegna, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni commercialmente sensibili meglio specificati nella “Richiesta di accesso alle informazioni commercialmente sensibili” e nel provvedimento di autorizzazione del Gestore Indipendente.
2. In particolare, il Richiedente si impegna a:
 - a) garantire che i dati e le informazioni commercialmente sensibili cui ha accesso siano utilizzati esclusivamente per le finalità e motivazioni indicate nella richiesta di accesso ai dati stessi;
 - b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta del Gestore Indipendente;
 - c) garantire che la diffusione delle informazioni all’interno della sua azienda/unità aziendale sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell’esecuzione delle attività per le quali le informazioni commercialmente sensibili risultano effettivamente necessarie;
 - d) comunicare tempestivamente, a richiesta del Gestore Indipendente, l’elenco del personale che, direttamente o indirettamente, presta mansioni che comportano l’accesso alle informazioni commercialmente sensibili fornite;
 - e) consentire al Gestore Indipendente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede/gli uffici del Richiedente, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente accordo;

Edison Stoccaggio

- f) distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non siano più necessari per le finalità e motivazioni indicate nella richiesta di accesso alle informazioni stesse, dandone tempestiva comunicazione per iscritto al Gestore Indipendente.
3. L'obbligo di riservatezza vincolerà il Richiedente, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, con riferimento alle informazioni richieste fino a quando le informazioni diventeranno di dominio pubblico, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, il Richiedente sarà tenuto a darne preventiva notizia al Gestore Indipendente in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultimo.
 4. L'obbligo di riservatezza riguarda anche le informazioni commercialmente sensibili diverse da quelle rispetto alle quali l'accesso è stato autorizzato, di cui il Richiedente venga eventualmente a conoscenza, per qualsivoglia motivo, nel corso dell'accesso. A tal fine, costituiscono "*informazioni commercialmente sensibili*" i dati di misura e ogni altro dato o informazione aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori.
 5. In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, il Gestore Indipendente assegnerà al Richiedente in forma scritta un termine minimo di 15 (quindici) giorni entro cui cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine comunicato dal Gestore Indipendente, Edison Stoccaggio avrà il diritto di agire nei confronti del Richiedente per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del Richiedente, compreso il rimborso degli importi pagati da Edison Stoccaggio per eventuali sanzioni irrogate dalle competenti autorità di vigilanza.
 6. In qualsiasi momento, il Gestore Indipendente potrà richiedere al Richiedente, con un congruo termine di preavviso, la comunicazione di dati e informazioni relativi al trattamento delle informazioni commercialmente sensibili rispetto alle quali è stato consentito l'accesso. Il Richiedente non avrà diritto a nessun corrispettivo per lo svolgimento di tale attività ed anzi dovrà rispettare le tempistiche indicate dal Gestore Indipendente nella sua richiesta.
 7. Il Gestore Indipendente avrà diritto di effettuare verifiche e ispezioni presso gli uffici del Richiedente al fine di controllare che, nell'accesso e trattamento delle informazioni commercialmente sensibili cui ha avuto accesso, siano rispettati i principi in materia di separazione funzionale. Le verifiche e le ispezioni potranno essere condotte dal Gestore Indipendente in qualunque momento, anche avvalendosi di terzi all'uopo incaricati. Qualora le verifiche avvengano presso l'azienda/unità aziendale del Richiedente (i), il Gestore Indipendente dovrà comunicare per iscritto la data dell'accesso con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e (iii) l'accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di apertura degli uffici.
 8. Il Richiedente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dal Gestore Indipendente possa espletare nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in particolare, sarà obbligato:
 - a) a fornire qualsiasi informazione in merito alle modalità di accesso e trattamento delle informazioni commercialmente sensibili cui ha avuto accesso;
 - b) ad esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente all'accesso ed al trattamento delle informazioni commercialmente sensibili cui ha avuto accesso; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, il Richiedente dovrà soddisfare le richieste del Gestore Indipendente, al più tardi, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica;

Edison Stoccaggio

- c) a consentire al Gestore Indipendente di formulare domande al personale che opera sotto la responsabilità del Richiedente, incaricato dell'accesso e trattamento delle informazioni commercialmente sensibili richieste.
9. Qualora il Richiedente *(i)* non trasmetta i dati e le informazioni richieste, *(ii)* non permetta al Gestore Indipendente di espletare le verifiche e le ispezioni previste nel presente articolo, oppure *(iii)* nel caso in cui le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche effettuate evidenzino che il Richiedente non rispetta le regole di separazione funzionale, il Gestore Indipendente assegnerà al Richiedente in forma scritta un termine massimo di 15 giorni affinché egli adempia ai propri obblighi. Decorso inutilmente il termine comunicato dal Gestore Indipendente, Edison Stoccaggio potrà agire nei confronti del Richiedente per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento, compreso il rimborso degli importi pagati da Edison Stoccaggio per eventuali sanzioni irrogate dalle competenti autorità di vigilanza.
10. Qualora una clausola del presente atto sia considerata nulla o ineseguibile da parte di qualsiasi Ente o Organo, comunque denominato, tale clausola sarà considerata scindibile dalle altre e sarà sostituita da una previsione valida ed eseguibile che abbia, quanto più possibile, lo stesso effetto per ambedue le Parti.
11. Qualsiasi rinuncia o autorizzazione concessa o da concedersi da una Parte non pregiudicherà né limiterà in alcun modo la possibilità di un successivo esercizio da parte della stessa dei suoi pieni diritti ai sensi del presente atto. La mancanza di una delle Parti nel richiedere l'esecuzione delle clausole, condizioni, termini e previsioni del presente atto non potrà essere considerata come una rinuncia ad essi o ad una futura osservanza di essi.
12. Il presente "Impegno di Riservatezza" è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa alla validità ed esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Milano, lì XX/XX/2023

Leonardo Penzo
Il Gestore Indipendente

Il Richiedente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di accettare espressamente il contenuto dei seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Per accettazione

Milano, XX/XX/2023
